

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 11.

*Protocolli aggiuntivi, emendamenti,
revisioni e programmi*

1. Con il consenso di entrambe le Parti, è possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgono organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.

2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza creare antinomie con le rispettive normative nazionali.

3. I Programmi di attuazione che implementeranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno elaborati, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia, sulla base di interessi reciproci, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e con le competenti Autorità per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, qualora possibile.

4. Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'art. 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

Art. 12.

Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento di denunciarlo.

2. La denuncia effettuata da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avrà effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte.

3. Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DELLA MONGOLIA





